

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2765

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MANZIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 2004

—————

Istituzione del Fondo di garanzia
degli acquirenti di strumenti finanziari

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I recenti scandali finanziari verificatisi nel nostro Paese, ed in particolare quelli relativi alla crisi finanziaria dei due grandi gruppi industriali Cirio e Parmalat, hanno fatto emergere in tutta la sua gravità il problema della tutela del risparmio.

La drammatica situazione verificatasi, investendo e danneggiando migliaia di cittadini inconsapevoli, ha generato sfiducia e disagio negli investimenti mobiliari da parte di ogni categoria di risparmiatori.

Si rende pertanto necessario intervenire, al più presto, non solo per tentare di scongiurare che in futuro altri inconsapevoli risparmiatori possano subire tale ingiusta penalizzazione, ma anche al fine di restituire fiducia a tutti i cittadini che intendano investire nel mercato dei valori mobiliari, acquistando o sottoscrivendo prodotti finanziari e strumenti di risparmio.

A tal fine il presente disegno di legge istituisce il Fondo di garanzia a tutela degli investitori nei mercati finanziari, finalizzato a concorrere al ristoro delle perdite subite dai risparmiatori danneggiati da fenomeni di grave alterazione dei mercati finanziari. La gestione è affidata alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), che con apposito regolamento ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.

Ad alimentare il Fondo si provvede tramite una maggiorazione del 20 per cento dell'aliquota della ritenuta sui redditi da ca-

pitale che attualmente è fissata al 12,50 per cento ovvero al 27 per cento, a seconda del regime di tassazione prescelto dall'investitore o del tipo di prodotto finanziario sottoscritto acquistato.

L'aumento dell'aliquota è sicuramente ben poco significativo nell'economia del guadagno di borsa e ben al di sotto delle aliquote fissate in altri Paesi europei, come ad esempio in Francia e in Germania dove è prevista una tassazione rispettivamente pari al 25 e al 30 per cento.

L'istituzione del Fondo è orientata, per un verso, a realizzare uno strumento concreto di indennizzo per quei risparmiatori che a causa di disfunzioni del mercato mobiliare hanno visto sfumare in poco tempo i risparmi di una vita; per altro verso costituisce un mezzo per fronteggiare la grave crisi di sfiducia che sta tuttora attraversando il sistema del risparmio italiano, con pesanti ripercussioni sull'economia e sullo sviluppo del nostro Paese.

In conclusione, si può osservare come particolarmente apprezzabile appare la finalità sostanzialmente mutualistica del presente disegno di legge, che costituisce diretta attuazione della prescrizione costituzionale relativa alla tutela del risparmio (articolo 47 della Costituzione) ed interviene a colmare una lacuna legislativa sin qui esistente in questa materia.

Ed è lacuna che il sistema finanziario sta tuttora scontando.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari)

1. È istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) il Fondo di garanzia a tutela degli investitori nei mercati finanziari, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è finalizzato a concorrere al ristoro delle perdite subite dai risparmiatori danneggiati da fenomeni di grave alterazione dei mercati finanziari.

Art. 2.

(Gestione del Fondo)

1. La gestione del Fondo è affidata alla CONSOB, che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento con apposito regolamento.

Art. 3.

(Finanziamento del Fondo)

1. Il Fondo è alimentato dai proventi derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento dell'aliquota della ritenuta sui redditi da capitale, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Limiti di operatività del Fondo)

1. Sono escluse dagli interventi del Fondo le seguenti categorie di soggetti:

a) banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, imprese di inve-

stimento comunitarie ed extracomunitarie, agenti di cambio, soggetti di cui al titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, società di gestione del risparmio, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione;

b) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;

c) società appartenenti allo stesso gruppo dell'emittente;

d) soci che detengono, anche per interposta persona, almeno il 5 per cento del capitale dell'emittente, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

e) amministratori, dirigenti e sindaci dell'emittente o di altre società del gruppo di appartenenza dell'emittente medesimo, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

f) soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio dell'emittente o di altre società del gruppo di appartenenza dell'emittente medesimo, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

g) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

h) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza dell'emittente, come accertato dagli organi della procedura concorsuale;

i) coniuge e parenti fino al primo grado degli agenti di cambio e dei soggetti indicati alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *h)*.